

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3720 del 05/08/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 e s.m.i., L.R. N. 21/2004 e s.m.i. Ditta Cray Valley Italia srl. Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC esistente sito in Comune di Ravenna, via Baiona 107, attività di produzione di polibutadiene idrossilato, HTPB, (punto 4.1, lettera h, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3842 del 05/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque AGOSTO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. - L.R. N. 21/2004 E S.M.I. DITTA CRAY VALLEY ITALIA SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL COMPLESSO IPPC ESISTENTE SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 107, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI POLIBUTADIENE IDROSSILATO, HTPB, (PUNTO 4.1, LETTERA H, ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 2762 del 05/08/2015, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, ha rilasciato l'AIA per lo svolgimento dell'attività di produzione polibutadiene idrossilato, svolta nel sito IPPC di via Baiona 107 in Comune di Ravenna, alla ditta Cray Valley Italia srl;
- con provvedimento n. 2871 del 18/08/2011, l'AIA sopra richiamata è stata corretta e aggiornata;
- in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale assunta al protocollo della Provincia di Ravenna PG 82421 del 25/10/2011, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna ha rilasciato il **provvedimento n. 4107 del 30/11/2011**, che ha completamente sostituito l'AIA sopra richiamata e la sua successiva modifica e risulta attualmente vigente;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da Cray Valley Italia srl, attraverso il Portale Regionale IPPC-AIA in data 25/06/2019, con nota PG/2019/100483 del 26/06/2019, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie; tale comunicazione è relativa a:

- aggiornamento dell'omologa delle acque reflue di processo organiche, inviate alla sezione TAPO dell'impianto TAS di Herambiente spa;
- proposta di modifica della frequenza di autocontrollo del punto di emissione E1;
- alcune precisazioni riguardanti i contenuti dell'AIA n. 4107 del 30/11/2011 e all'aggiornamento della planimetria generale indicante aree deposito rifiuti, emissioni in atmosfera, punti di consegna e campionamento delle acque reflue;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 19663/2019, attraverso gli atti sopra citati (PG/2019/100483), emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
 - circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con nota PG/2019/100483 del 26/06/2019, come sopra richiamata, la ditta Cray Valley Italia srl ha presentato comunicazione di modifica avente ad oggetto:
 - aggiornamento dell'omologa delle acque reflue di processo organiche, inviate alla sezione TAPO dell'impianto TAS di Herambiente spa;
 - proposta di modifica della frequenza di autocontrollo del punto di emissione E1;
 - alcune precisazioni riguardanti i contenuti dell'AIA n. 4107 del 30/11/2011 e l'aggiornamento della planimetria generale indicante aree deposito rifiuti, emissioni in atmosfera, punti di consegna e campionamento delle acque reflue;
- con nota PG/2019/112818 del 17/07/2019 è stato acquisito il parere favorevole alla modifica in oggetto di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
- dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna, PG 60272 del 10/07/2012, con cui si è preso atto della comunicazione di Cray Valley Italia srl (PG 40344 del 04/05/2012) inerente la riduzione della periodicità del controllo sul punto di emissione E1, da quadrimestrale e semestrale, in seguito all'installazione di un nuovo sistema di filtrazione dei prodotti di reazione dotato di aspirazione, convogliata proprio ad E1;

PRESO ATTO della comunicazione di Cray Valley Italia srl riguardante la realizzazione di nuova area di stoccaggio rifiuti più ampia e di un laboratorio per analisi di controllo qualità provvisto di cappa aspirata e armadio aspirato, allegata al report annuale 2015, presentato tramite il portale regionale IPPC-AIA (PGRA/2016/4822 del 28/04/2016);

PRESO ATTO della nota della Provincia di Ravenna PG 48456 del 22/05/2015, con la quale si è resa evidente al gestore la ridefinizione della **durata dell'AIA** prevista nel provvedimento n. 2762 del 05/08/2011, per cui la sua validità è stata **estesa a 10 anni a partire dal 05/08/2011**, ai sensi di quanto riportato all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/06 e smi;

PRESO ATTO del rapporto di visita ispettiva svoltasi in data 20/03/2019, trasmesso con nota PG/2019/76462 del 15/05/2019;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);

- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori, come già comunicato con nota PGRA/2018/13936 del 08/10/2018;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche proposte relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta Cray Valley Italia srl** (partita IVA 01371240696), riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA n. 4107 del 30/11/2011**;
2. di aggiornare (**aggiornamento per modifiche non sostanziali**), con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (**AIA**) n. 4107 del 30/11/2011, rilasciata alla ditta **Cray Valley Italia srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107, P.IVA e C.F. 01371240696, per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività di produzione polibutadiene idrossilato di cui al punto **4.1, lettera h**, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'installazione sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107, come di seguito riportato:
 - 2.1) quanto riportato in Allegato C al provvedimento n. 4107 del 30/11/2011, paragrafo C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico, viene sostituito con quanto di seguito riportato, anche in considerazione della cessazione dell'utilizzo dell'aldeide formica:

“C1.3) DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

Cray Valley Italia S.r.l. produce polibutadiene idrossilato (HTPB), un polimero del butadiene a terminazione idrossilica. Questo materiale appartiene alla classe dei polioli e viene utilizzato, tra gli altri usi, per creare poliuretani oppure come propellente per razzi. Il numero di addetti impiegati presso lo stabilimento di CRAY VALLEY ITALIA S.r.l. è di 20 unità che lavorano su tre turni più un turno giornaliero, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. L'azienda non si avvale di lavoratori stagionali ma solo di terzisti.

Le tecnologie adottate nell'impianto produttivo di Ravenna per la produzione di HTPB sono state sviluppate dalla società AVIO S.p.A. che ne ha la responsabilità tecnica e tecnologica. Cray Valley Italia Srl è presente sul sito come gestore dell'attività industriale che può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- *Caricamento e reazione.*
- *Separazione e trattamento del polimero.*
- *Essiccamento polimero e recupero alcol.*

Delle fasi sopra riportate la prima e l'ultima sono eseguite in maniera discontinua mentre la seconda in modo continuo.

Caricamento e Reazione

Il polimero è ottenuto mediante polimerizzazione radicalica del butadiene, la reazione avviene in un reattore agitato utilizzando acqua ossigenata come iniziatore e alcol etilico come solvente. La temperatura di polimerizzazione è di 120°C, la pressione è quella dei componenti ai diversi stadi della reazione (nel range 20÷22 Bar).

Solventi e reagenti vengono caricati nel reattore nel seguente ordine: alcol etilico, butadiene e acqua ossigenata; quindi il reattore viene portato alla temperatura di inizio reazione di 110°C. Per effetto del calore di reazione (reazione esotermica), il sistema aumenta di temperatura e per ottenere il polimero tale temperatura viene stabilizzata a 120±2°C mediante sistema di termostatazione esterno.

Il tempo necessario per raggiungere i 120°C non deve essere inferiore a 6 min; tempi più brevi sono un indice di cinetica di reazione superiore alla norma e quindi per evitare il verificarsi di una reazione non controllabile il sistema attiva automaticamente il programma di raffreddamento di emergenza.

La durata della reazione, partendo dalla temperatura di 110°C, è di 105 min.; contemporaneamente, la pressione nel reattore passa da 21 ate (20,3 bar) al raggiungimento dei 120°C a 17 ate (16,4 bar) a fine reazione.

Al termine della reazione, il reattore viene raffreddato fino a 90°C; a tale temperatura inizia il recupero del butadiene non reagito mediante degassaggio del reattore e successiva condensazione.

In tale fase l'alcol etilico, il perossido e gli altri componenti pesanti vengono separati dai vapori di butadiene mediante un deflammatore. Il butadiene viene quindi raffreddato e stoccato in un serbatoio pronto per essere riciclato. Al termine del degasaggio ($T = 90^{\circ}\text{C}$ e $P = 0,5 \pm 1$ ate) viene scaricato lo slurry composto dalla fase polimerica e dalla fase alcolica. Lo slurry scaricato viene stoccato in due serbatoi agitati a $\sim 90^{\circ}\text{C}$.

Separazione e Trattamento Polimero

Lo slurry precedentemente stoccato viene inviato ad una serie di quattro separatori statici dove la fase polimerica viene separata dalla fase alcolica per differenza di densità.

La fase polimerica uscente dal separatore contiene ancora una certa percentuale di fase alcolica, perossido di idrogeno non reagito ed altre impurezze formatesi durante la polimerizzazione.

Essiccamento

Il polimero grezzo, precedentemente accumulato in serbatoio, viene successivamente inviato ad un essiccatore a strato sottile funzionante a 15 mbar residui a 120°C . Il tempo di permanenza all'interno dell'essiccatore è di qualche secondo. Dall'essiccatore escono il polimero finito, privo di tutti i volatili, che viene stoccato in un serbatoio per effettuare le analisi richieste, ed una fase vapore che dopo essere stata condensata viene unita alle altre correnti alcoliche.

Recupero Alcol

Le miscele alcoliche provenienti dai separatori vengono riunite fra di loro ed insieme alla corrente proveniente dall'essiccatore, vengono inviate ad un reattore per la distruzione dei perossidi presenti.

Questa reazione viene realizzata mediante l'uso di bisolfito di sodio con conseguente produzione di bisolfato di sodio. La neutralizzazione del bisolfato viene realizzata mediante invio di idrossido di sodio nella parte alta dello stesso reattore che dà luogo alla formazione di solfato sodico. Per evitare la solidificazione dei sali viene aggiunta una piccola quantità di acqua.

La miscela alcolica neutralizzata viene quindi inviata ad una colonna di distillazione discontinua. La distillazione si divide in due fasi, la distillazione dei dimeri e la distillazione dell'alcol da riciclare.

Durante la prima fase, che dura circa 120 min, dalla testa della colonna esce una miscela azeotropica ricca di dimeri. Per eliminare i dimeri viene aggiunta dell'acqua alla miscela; in questa maniera i dimeri diventano immiscibili con la fase alcolica e possono essere separati in un separatore statico. I dimeri vengono inviati in un serbatoio mentre la miscela alcolica viene stoccata in attesa di venire riciclata alla distillazione.

La seconda fase ha inizio dopo circa 120 min e termina quando la temperatura ha raggiunto gli $80,5^{\circ}\text{C}$. Durante questa fase si produce l'alcol azeotropico, esente da dimeri, che può essere riciclato. Alla fine della distillazione la miscela rimasta nel ribollitore è costituita da acque ricche di sali disciolti e oligomeri viene inviata in un separatore statico che separa gli oligomeri dalla restante fase acquosa. Gli oligomeri vengono inviati nel serbatoio dei dimeri e successivamente al tank preposto, mentre la soluzione acquosa viene inviata alla sezione trattamento acque organiche."

- 2.2) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera convogliate, al paragrafo E1) dell'Allegato E – Sezione emissioni al provvedimento n. 4107 del 30/11/2011, si aggiunge quanto di seguito specificato:

"Si prende atto delle emissioni E2 ed E3 rispettivamente relative al laboratorio interno e all'aspiratore della tettoia per il riempimento manuale dei contenitori di prodotto finito, installato per un miglioramento delle condizioni di lavoro per l'operatore, entrambe discontinue e scarsamente significative, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e smi."

- 2.3) il Piano di adeguamento previsto al paragrafo D1, dell'Allegato D al provvedimento n. 4107 del 30/11/2011, è integrato dal seguente punto:

"2. Qualora non fosse già presente, entro il 31/12/2019 deve essere prevista l'installazione di un filtro a carboni attivi, a servizio delle cappe e dell'armadio aspirato presenti nel laboratorio di stabilimento, emissione E2."

- 2.4) in Allegato E2 al provvedimento n. 4107 del 30/11/2011, la scheda di omologa acque di processo organiche, viene sostituita con quanto riportato in **Allegato 1** al presente provvedimento;

- 2.5) in Allegato F al provvedimento n. 4107 del 30/11/2011, paragrafo F3, Matrice aria, punto 1, l'autocontrollo da effettuare sul punto di emissione **E1**, per tutti i parametri indicati in Allegato E allo stesso provvedimento, è da intendersi con **frequenza annuale**;

- 2.6) in merito allo scarico di acque reflue industriali organiche, la ditta svolge sul punto di scarico CV01 il monitoraggio attraverso un campionamento rappresentativo sulle 24 ore, secondo quanto riportato anche all'interno del Regolamento fognario di sito e come verificato in sede di verifica ispettiva programmata 2019;

- 2.7) per quanto riguarda la gestione dei depositi temporanei di rifiuti presenti in stabilimento, la ditta adotta il criterio temporale, come previsto all'art. 183 del D.Lgs 152/06 e smi;

3. di dare atto che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **biennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in Allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in Allegato C alla DGR 2124/2018);
4. **di lasciare inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 4107 del 30/11/2011;**
5. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
6. il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
7. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE SAC Ravenna o di chi ne fa le veci;
- inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

Allegato 1

Scheda di omologa acque di processo organiche						
Società: CRAY VALLEY	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione		
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]	
Parametri contrattuali (^)						
Portata (flusso discontinuo)	m³/h	1 - 12		1,5 (§)		
S.S.	mg/l	30	350			
TKN	mg/l	2	10	30	0,1	
N-NO ₂ ⁻	mg/l					
N-NO ₃ ⁻	mg/l					
COD	mg/l	2000	10000	15000	22,5	
Tab.3 All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06						
pH		8	7+13	7+10 (*)		
Temperatura	°C	25	39	39		
Aldeidi (aldeide formica)	mg/l	3	10	10		
SOSTANZE PERICOLOSE	A	Tab.5, All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06				
	B	Tab.1/A, All 1 - parte terza - D.Lgs. 152/06				
	C	Tab.5 - D.R. 1053/03				
Arsenico	° A B	mg/l	0,001	0,5		
Cadmio	° A B C	mg/l	0,0006	0,02		
Cromo totale	° A B	mg/l	0,2	1	2	
Cromo esavalente	° A	mg/l		0,2		
Mercurio	° A B C	mg/l	0,0002	0,002	0,005	
Nichel	° A B C	mg/l	0,1	0,5	2	
Piombo	° A B C	mg/l	0,02	0,007	0,2	
Rame	° A	mg/l	0,02	0,09	0,1	
Selenio	° A	mg/l	0,002	0,02	0,03	
Zinco	° A	mg/l	0,2	0,4	0,5	
Fenoli	° A	mg/l	0,2	0,5	0,5	
Solventi organici aromatici	° A	mg/l		0,2	0,2	
Solventi organici azotati	° A	mg/l	0,02	0,1	0,1	
Pesticidi fosforati	° A	mg/l			0,1	
Solventi clorurati	° A	mg/l	0,02	0,2	1	
Idrocarburi totali	° A	mg/l	1	3	5	
Parametri specifici						
Alcool etilico	mg/l	250	1000	10000		
1,3 butadiene	mg/l	0,4	2	10		
Vinilcicloesene	mg/l	1	6	50		
Formiato di sodio	mg/l	50	300	1000		

(§) Limite massimo valutato sulla portata media giornaliera

(*) Intervallo di valori accettati subordinatamente al rispetto sul flusso globale della Linea 3, nel punto di consegna all'impianto di trattamento, dell'intervallo di pH previsto dalla specifica di accettazione

(°) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(^*) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente per lo scarico in acque superficiali.

Cray Valley Italia Srl	Stabilimento di Ravenna Direzione Generale Marco C. MINA	Timbro e firma	2	1 di 1	25-mar-19
Herambiente S.p.A.			Rev	Pag.	Data

HERAMBIENTE S.p.A.
 resp. impianti rifiuti industriali
 direzione produzione
 Roberto Boschi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.